

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, DI OPERE PRIORITARIE CONTENUTE NEL PUMS: PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA ROOSEVELT

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale P.G. 800740 del 30/11/2023, in esecuzione della determina a contrarre P.G. 798567/2023 del 30/11/2023 del Dipartimento Lavori pubblici, Verde e Mobilità – Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, U.I. Sistemi per la Mobilità, questa Amministrazione, Comune di Bologna, ha indetto la gara europea a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, (opera complementare alla Linea Rossa Tranviaria di Bologna) di opere prioritarie contenute nel PUMS: Parcheggio interrato Piazza Roosevelt, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 D.Lgs. 36/2023 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

Luogo di esecuzione è Bologna [codice NUTS ITH55]

CIG: A01F3E142E

CUI: S01232710374202300095

CUP: F32C21000500001

Codice Intervento programma: 0A20307-00

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno 18/01/2024.

Inizio operazioni di gara/seduta pubblica: ore 10:00 del giorno 19/01/2024.

Richiesta chiarimenti: da presentare con le modalità e tempistiche di cui al punto 2.2 del presente disciplinare.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Luca Bellinato, Dirigente della U.I. Sistemi per la Mobilità- mail:luca.bellinato@comune.bologna.it.

La Responsabile per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 co. 4 D.Lgs. 36/2023, è l'Avv. Maria Pia Trevisani - Dirigente U.I. Gare e Appalti - Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti del Comune di Bologna - mariapia.trevisani@comune.bologna.it .

Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 01/12/2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, il Comune si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

-difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;

-utilizzo di SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del proprio sito istituzionale <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

SATER è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> , che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> .

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara GUUE;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Elaborati progetto del servizio - approvato con determina **P.G. n. 798567 del 30/11/2023**- comprensivo dei seguenti documenti: Relazione tecnico illustrativa e Quadro economico; Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Capitolato informativo (BIM); Relazione tecnico Amministrativa; Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Doc. F.A.P.); Documento di indirizzo alla progettazione (DIP); Calcolo Corrispettivi.
- 4) Patto di integrità del Comune di Bologna, approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale PG 384486 del 17/11/2016;
- 5) Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014);
- 6) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 7) Modelli di dichiarazione: Domanda di partecipazione; Modello assolvimento imposta di bollo, Dichiarazioni integrative al DGUE.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link:

<http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

sulla Piattaforma Sater <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi->

altri-enti/bandi-e- avvisi-altri-enti nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

all'interno della piattaforma SATER: nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi:
[https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/)

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 lett. a) del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma SATER almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sater all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi e sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi.

Si invitano i concorrenti a visionare tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che, per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma SATER, nonché per assistenza informatica e/o in caso di problemi tecnici/malfunzionamenti, occorrerà rivolgersi all'apposito servizio di call ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18.

2.3. COMUNICAZIONI

Nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Comune e operatori economici – incluse eventuali richieste di accesso agli atti - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune ai recapiti

sopraindicati o all'indirizzo pec: gareallacitta@pec.comune.bologna.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata, nei modi sopra indicati, al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto considerata l'interconnessione tra le prestazioni, che rende oggettivamente impraticabile l'esecuzione distinta, anche in relazione al criterio di economicità ed efficienza.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di opere prioritarie contenute nel PUMS: Parcheggio interrato Piazza Roosevelt	71241000-9	€ 576.046,60 (IVA ed oneri esclusi)
Importo totale (costo fisso)		576.046,60

L'importo dell'appalto è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 co. 4 D.Lgs. 36/2023 risulta pari ad Euro 599.088,46, Iva esclusa.

La prestazione principale è quella relativa a **ID Opere S.03**.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

<i>Categoria e ID delle opere</i>	<i>L. 143/49 (Corrispondenza)</i>	<i>G (grado di complessità)</i>	<i>Importo delle di Opere</i>
<i>E.03-Industria Albergiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici</i>	<i>I/c</i>	<i>0,95</i>	<i>€1.600.000,00</i>

<i>S.03-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali- Strutture in c.a. soggette ad azione sismica</i>	<i>I/g</i>	<i>0,95</i>	<i>€2.200.000,00</i>
<i>LA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio</i>	<i>III/a</i>	<i>0,75</i>	<i>€ 400.000,00</i>
<i>LA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento</i>	<i>III/b</i>	<i>0,85</i>	<i>€ 400.000,00</i>
<i>V.02-Viabilità ordinaria</i>	<i>VI/a</i>	<i>0,45</i>	<i>€1.500.000,00</i>
<i>E.18-Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite-Opere correnti</i>	<i>I/c</i>	<i>0,95</i>	<i>€1.500.000,00</i>
<i>LA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice</i>	<i>III/c</i>	<i>1,15</i>	<i>€ 500.000,00</i>

L'appalto è finanziato con il reimpiego del contributo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di opere prioritarie contenute nel PUMS, come meglio dettagliato nella determina di impegno P.G. n. 798567/2023.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

3.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini indicati nell'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, posto a base di gara.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.
- i. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazioni e di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata, previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice.

- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Requisiti del/dei professionista/i che eseguirà/eguiranno le prestazioni personalmente responsabili e nominativamente individuati, all'interno del gruppo di progettazione: iscrizione agli appositi Albi professionali, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, del soggetto personalmente responsabile dell'incarico assunto.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, a pena di esclusione, il **gruppo di progettazione** dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art. 2 del Capitolato Speciale -cui si rinvia- e prevedere, almeno le seguenti figure professionali:

1. progettista architettonico, dell'inserimento urbanistico e della riqualificazione degli spazi;
2. progettista delle opere strutturali;
3. progettista di impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici, reti informatiche ecc.);
4. specialista in studi di impatto ambientale;
5. geologo;
6. specialista in valutazioni dell'interesse archeologico dei siti;
7. progettista sicurezza ai sensi del D.Lgs N. 81/2008 e smi;
8. specialista in BIM (BIM Manager);
9. professionista antincendio ai sensi del D.lgs.139/2006 (ex L 818/84);
10. specialista in ambito acustico ai sensi Legge Quadro n.447/95 con iscrizione all'elenco nazionale tecnici competenti in acustica - ENTECA del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex art.21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42;

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione:

- i nominativi, le qualifiche professionali, gli estremi di iscrizione all'Albo professionale e le abilitazioni necessarie dei professionisti incaricati delle singole prestazioni specialistiche di cui ai punti da 1 a 10, come dettagliato all'art. 2 del Capitolato speciale. Per i suddetti soggetti non debbono sussistere le condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.
- il professionista che sarà, altresì, coordinatore, incaricato della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
- per il geologo che redige la relazione geologica: iscrizione al relativo albo professionale.
- per il professionista antincendio: iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.
- per lo specialista in valutazioni dell'interesse archeologico dei siti: requisiti indicati nell'Allegato II.8 art. 1 comma 3;
- per lo "specialista in problematiche relative alla sicurezza": possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- per lo "specialista in acustica": requisiti ai sensi della Legge Quadro n.447/95 ed iscritto al relativo Albo.

In relazione alle attività di progettazione svolte dalle suddette figure professionali si richiamano i divieti di ricorso al subappalto di cui al Capitolato speciale, a base di gara.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che, i professionisti indicati, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere responsabili anche di più prestazioni specialistiche.

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un giovane professionista, quale progettista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi in dispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti per la partecipazione alla gara di cui trattasi.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **due (2) servizi** (servizi di punta) analoghi nell'ambito dei servizi di ingegneria e di architettura, **relativi a lavori appartenenti** a ciascuna delle classi e categorie dei lavori indicate nella tabella di seguito indicata, cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, per un importo globale, in ciascuna classe/categoria, **non inferiore a 0,6 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, pertanto, pari agli importi riportati in tabella:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	Importo delle opere in euro	Requisito minimo in euro
E.03 -Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici	I/c	€1.600.000,00	€ 960.000,00
S.03 Strutture. Opere infrastrutturali puntuali- Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	I/g	€2.200.000,00	€1.320.000,00
IA.01 -Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	III/a	€ 400.000,00	€ 240.000,00
IA.02 -Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	III/b	€ 400.000,00	€ 240.000,00
V.02 Viabilità ordinaria	VI/a	€ 1.500.000,00	€ 900.000,00
E.18 -Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite-Opere correnti	I/c	€ 1.500.000,00	€ 900.000,00
IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice	III/c	€ 500.000,00	€ 300.000,00

Si precisa che i servizi di punta richiesti per ognuna delle ID opere sopra indicate in tabella non sono frazionabili, pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo:

- ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo;
- i due servizi di punta possono essere stati svolti anche da due diversi soggetti del raggruppamento.

Per i requisiti di cui alle lettere d) si precisa inoltre quanto segue:

- per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte

nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono, altresì, ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non rileva la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

La comprova dei suddetti requisiti (lettera d) è fornita come di seguito indicato.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato ovvero documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato ovvero documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto:

– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al **punto 6.1 lett. c)** (titoli di studio/iscrizione all'Albo/altre abilitazione e iscrizioni etc), sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di progettazione sono indicati come incaricati dell'esecuzione delle prestazioni per le quali sono richiesti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 6.3 lett. d)** richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Si precisa che il requisito dei due servizi di punta, relativi alla singola categoria e ID, può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascuno dei due servizi non è frazionabile e, pertanto, dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo.

I requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti :

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **6.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per i consorzi stabili, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, di cui al punto 5, e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale, di cui al punto 6, oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega, alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104 co. 1 D.Lgs. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

In caso di raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023 e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzi.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia all'art. 104 D.Lgs. 36/2023.

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 67 co. 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati dallo stesso.

8. SUBAPPALTO

Fatto salvo il divieto di subappalto per le attività di progettazione, per la disciplina di dettaglio si rinvia a quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, nonché dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue:

- la relativa istanza dovrà essere inoltrata tramite il format on line accessibile al seguente link:

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/autorizzazione-subappalto>

- la tempistica -salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento- sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 119, co. 16 D.Lgs. 36/2023.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e del/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 102 c.1, lett. c) del Codice.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ove sia necessario provvedere all'assunzione di ulteriore personale, a garantire le pari opportunità generazionali e di genere o di inclusione lavorativa per le persone disabili o svantaggiate.

A tal fine, l'operatore economico allega, in offerta tecnica, anche un documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione del suddetto impegno, privo di qualsiasi elemento di natura economica. Si precisa che il suddetto documento dovrà essere allegato in offerta tecnica, anche nel caso in cui l'operatore economico ritenga di non dovere ricorrere ad ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, NON è prevista obbligatoriamente alcuna visita dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art 1, co. 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER, secondo le modalità specificate nel presente disciplinare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento in relazione a eventuali richieste di accesso agli atti - di NON allegare alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori, se non espressamente richiesti dal presente disciplinare di gara.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18/01/2024, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SATER si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

Si precisa che pur essendo la presente gara a costo fisso, al solo fine di consentire la piena funzionalità della Piattaforma Sater, il concorrente è, comunque, tenuto a generare e sottoscrivere digitalmente la busta virtuale “offerta economica”, già preimpostata nella voce di costo, con l'indicazione del prezzo fisso, pari ad € 576.046,60, definito nei documenti di gara, senza indicare alcun ribasso. L'eventuale indicazione di importo e/o dato diverso da quello preimpostato dalla Piattaforma, non avranno alcuna rilevanza e non saranno tenuti in considerazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le ulteriori dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione nella Piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle relative all'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle inerenti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma SATER dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il Comune, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al punto 15.1
- 2) DGUE di cui al punto 15.2
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE di cui al punto 15.3.
- 4) Attestazione assolvimento imposta di bollo di cui al punto 15.1;
- 5) eventuale procura di cui al punto 15.1
- 6) contributo ANAC di cui al punto 12
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.6;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.7;
- 9) PASSoe di cui all'art. 2, co. 3, lett. b) Del. ANAC 464/2022, relativo al concorrente di cui al punto 15.4.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità: (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Si precisa che il PASSoe generato dovrà contenere l'indicazione di:

- tutti i componenti del raggruppamento
- consorzio/aggregazione imprese di rete e consorziate/retiste esecutrici
- eventuali ausiliari

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>).

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Domanda di partecipazione” disponibile in piattaforma.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), l'indicazione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché i dati del giovane professionista. In caso di costituendo RTI, di cui all'art. 68 del Codice, il concorrente dichiara l'impegno, in caso di aggiudicazione alla gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina del D.Lgs 36/2023.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Con riferimento al gruppo di progettazione, di cui al punto 6.1, lett. c), il concorrente indica il nominativo dei professionisti che lo compongono, la data di nascita, il codice fiscale, l'iscrizione al relativo albo professionale e/o il possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'espletamento delle relative prestazioni.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale cui al punto 6.3, lettera d), il concorrente allega, per ciascun requisito, una tabella con l'elenco dei lavori relativi ai rispettivi servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo delle seguenti colonne: committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di cui al DM 17/6/2016 - importo dei lavori - tipo del servizio - soggetto che ha svolto il servizio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**.

Al riguardo si rinvia al Provvedimento del 28/6/2023 del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate Prot. n. 240013/2023 e alla successiva Risoluzione n. 37 sempre dell'Agenzia delle Entrate avente pari data.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica o dell'apposito modello "assolvimento imposta di bollo" presente in piattaforma e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Si precisa che, nel caso in cui l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 D.P.R. 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO -DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio, lo stesso indica il consorziato per il quale concorre alla gara, qualora il Consorzio stabile non indichi alcuna consorziata si intende che parteciperà in proprio.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nonché dalle consorziate che presentano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, debitamente sottoscritto.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono rese secondo il modello “Dichiarazioni integrative DGUE” disponibile in piattaforma.

Nelle dichiarazioni integrative al DGUE il concorrente dichiara:

1. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023 sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, co. 3, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 95 co. 1 lett. d) e art. 98 co. 3 lett. a) del sopracitato Decreto;
2. di non essere stato destinatario di sanzione esecutiva, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98 co. 1 lett. a), D.Lgs. 36/2023);
3. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 Parte V dell'Allegato II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- c. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 Parte V dell'Allegato II.12 del Codice;

Per le società di ingegneria

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 Parte V dell'Allegato II.12 del Codice;
- c. organigramma aggiornato.

Per i consorzi stabili

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara;
6. di attenersi, laddove applicabili, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica ;
7. accetta il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Bologna”, allegato alla documentazione di gara, approvato con determinazione dirigenziale P.G. 285457 dell’8/10/2014 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale P.G. 384486 del 17/11/2016;
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali al seguente link: <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/contenuti/161:19903> (approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
- 9. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 5 del d.m. 2 dicembre 2016 e di quanto dettagliatamente disposto al paragrafo 23 del presente disciplinare;
11. di autorizzare la stazione appaltante, in caso di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, comprese le spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale oppure di non autorizzare, limitatamente alle parti coperte da segreto tecnico/commerciale, il rilascio di copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale: in tale ultimo caso, nell’ambito dell’offerta tecnica, dovrà essere prodotta dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a)D.Lgs 50/2016, indicando le parti riservate, non essendo consentito un diniego generalizzato; in detto caso, si chiede, inoltre di allegare nella Busta tecnica copia degli elaborati tecnici oscurati in corrispondenza delle sole informazioni coperte da segreto tecnico/commerciale;
12. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018;
- 13. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di**

cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942:

dichiarazione attestante quanto segue (selezionare l'alternativa di interesse a seconda della fase):

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, condizioni contrattuali e penalità, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quanto prescritto dal CSA in relazione alle condizioni di recesso come dettagliato dall'art. 14 del Capitolato.
16. di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, ove sia necessario provvedere all'assunzione di ulteriore personale, a garantire le pari opportunità generazionali e di genere o di inclusione lavorativa per le persone disabili o svantaggiate.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- a) nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, GEIE o reti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta

- b) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- c) nel caso di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; in caso di avvalimento, anche dall'ausiliaria.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16 dovranno essere preferibilmente rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE) oppure, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) PASSOE relativo al concorrente e recante nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il nominativo dell'ausiliaria;
- b) ricevuta di pagamento del contributo a favore di ANAC;
- c) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- d) al fine di una celere e collaborativa conclusione del procedimento, ma **NON A PENA DI ESCLUSIONE**, la documentazione indicata al punto 6.3, comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati;
- e) al fine di una più agevole lettura e verifica, **tabella/e, relativa/e riepilogative dei servizi di punta di cui al paragrafo 6.3, lettere d)**, recanti l'elenco dei servizi eseguiti, almeno fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, e composta delle seguenti colonne: committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di cui al DM 17/6/2016 - importo dei lavori - tipo del servizio - soggetto che ha svolto il servizio.
- f) *(nel caso di studi associati)* statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.5. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del D.Lgs. 14/2019, si applica l'art. 95 del predetto Decreto.

Ai sensi di quanto stabilito al sopracitato art. 95, co. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Fermo quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta il ruolo di mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici fra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. 14/2019, ed il momento del deposito del decreto di apertura del concordato preventivo, previsto dall'art. 47 del medesimo Decreto è sempre necessario ai sensi dell'art. 372 comma 4 del D.lgs. 14/2019 l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art 40 D.Lgs. 14/2019, nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato, gli stessi, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, tramite le dichiarazioni integrative al DGUE punto 3, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal competente tribunale ed il soggetto ausiliario. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.Lgs. 14/2019 l'operatore economico predetto dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 14/2019, va resa dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, indicando che l'impresa concorrente ammessa al concordato preventivo è stata autorizzata dal tribunale a partecipare alla procedura di affidamento, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (parte III, sezione C, lettera d). Gli operatori economici predetti, sono tenuti altresì a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, tramite le dichiarazioni integrative al DGUE punto 3, indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente giudice delegato, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 5 del D.Lgs. 14/2019. Ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.Lgs. 14/2019, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo aziendale dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.6. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE firmato dall'ausiliaria;
- b) dichiarazione di cui al punto 15.3 "Dichiarazioni integrative al DGUE";
- c) il contratto **in originale firmato digitalmente**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art. 104, co. 1 D.Lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**
- d) il PASSOE comprensivo dell'ausiliaria

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, n. di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'All. II.12

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) Dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, n. di iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'All. II.12

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Nella busta virtuale relativa all'offerta tecnica – da compilarsi secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER (<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>) – **l'operatore economico inserisce la documentazione, così come elencata nella *Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle modalità di affidamento*, posta a base di gara, cui si rinvia, a pena di inammissibilità dell'offerta.**

L'offerta deve contenere, per ogni criterio di valutazione (A-B-C-D), i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa descrittiva;
- b) eventuali allegati richiamati nella suddetta relazione

con le modalità specificatamente indicate, per ciascuno dei criteri, **al paragrafo 13 “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” della *Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle modalità di affidamento*.**

Ciascuna relazione deve essere composta da un numero massimo di facciate (specificatamente indicate, per ogni criterio di valutazione, al paragrafo 13 “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” della *Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle modalità di affidamento*), numerate, in formato A4, redatte con carattere leggibile (es.: Arial, Verdana, ecc.... 11 o 12), con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, contenenti anche eventuali immagini.

Gli allegati a ciascuna relazione e/o paragrafo dovranno avere una dimensione massima (formato A3) e potranno essere fascicolati separatamente dalle predette relazioni e avere una propria copertina e indice.

Non sono computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari.

Tutti gli aspetti formali, inerenti, a titolo esemplificativo, il numero, il formato delle pagine, sono meramente indicativi e non tassativi, ferma restando l'opportunità del rispetto dei medesimi.

Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto di seguito indicato, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio "Totalmente inadeguato". L'adeguatezza dell'elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto, tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso il concorrente ricorra all'avvalimento premiale, sarà necessario inserire in busta tecnica anche il contratto di avvalimento.

Ai fini del rispetto della **c.d. clausola occupazionale** di cui al **paragrafo 9** del disciplinare, il concorrente allega in offerta tecnica anche un **documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della suddetta clausola, privo di qualsiasi elemento di natura economica.**

Si precisa che il suddetto documento dovrà essere allegato in offerta tecnica, anche nel caso in cui l'operatore economico ritenga di non dovere ricorrere ad ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1

17. OFFERTA ECONOMICA

In riferimento alla busta virtuale relativa all'offerta economica – da compilarsi secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER (<http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>) – al solo fine di consentire la piena funzionalità della Piattaforma sater, **l'operatore economico, è comunque tenuto a generare la busta economica, già preimpostata nella voce costo, con l'indicazione del costo fisso, pari ad € 576.046,60** (euro cinquecentosettantaseiequarantasei/60) al netto dell'iva e degli oneri previdenziali.

L'offerta economica viene **firmata digitalmente** secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

In ogni caso, non sarà presa in considerazione l'eventuale indicazione di importi e/o dati non corrispondenti a quello sopra indicato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, c. 5 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ove l'elemento prezzo assume la forma di un prezzo o costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	Costo fisso
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali, i coefficienti ponderali sono riportati nella *Relazione tecnico-amministrativa del RUP sulle modalità di affidamento* posta a base di gara, cui si rinvia.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione, elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei **punteggi discrezionali (D)**, il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Discrezionale
A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da n.2 servizi analoghi relativamente a progetti di infrastrutture.	20	D
B) Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da n.2 servizi analoghi relativamente a progetti di riqualificazione urbana.	30	D
C) Caratteristiche metodologiche del servizio offerto.	40	D
D) Competenza ed esperienza in materia di applicazione e gestione dei CAM sugli aspetti ambientali	10	D
Totale	100	

18.2. SOGLIA DI SBARRAMENTO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **60 su 100** massimi assegnabili.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si procederà innanzitutto all'attribuzione del "punteggio tecnico" applicando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

Pt(a) = Punteggio Tecnico;

n = Numero totale degli elementi qualitativi

W_i = Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i)

Il coefficienti V(a)_i saranno determinati come segue: la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente i-esimo un coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che saranno attribuite:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE	NOTE (descrizione sintetica della valutazione)
0,0	Totalmente inadeguato	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del sub-criterio
0,2	Molto scarso	La proposta si presenta molto carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,3	Gravemente insufficiente	La proposta presentata risulta lacunosa e poco attinente a quanto richiesto
0,5	Insufficiente	La proposta presentata risponde in maniera non sufficiente al criterio motivazionale in esame
0,6	Sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente, seppure con contenuti minimi, al criterio motivazionale in esame
0,7	Discreto	La proposta risponde in maniera discretamente soddisfacente e abbastanza appropriata al criterio motivazionale in esame
0,8	Molto buono	La proposta risponde in maniera più che soddisfacente, articolata e appropriata al criterio motivazionale in esame

0,9	Ottimo	<i>La proposta risponde in modo pienamente conforme alle aspettative, risultando molto completa, approfondita ed adeguata al criterio motivazionale in esame</i>
1,0	Eccellente	<i>La proposta risulta altamente esaustiva ed organica e risponde in modo assolutamente conforme e ricco di elementi anche originali al criterio motivazionale in esame</i>

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo finale corrisponde con il punteggio tecnico.

Si precisa che i calcoli saranno effettuati con tutti i decimali. I punteggi parziali e finali saranno calcolati tramite SATER e risulteranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Si procederà esternamente alla piattaforma solo in caso di malfunzionamento/errore di impostazione della piattaforma medesima.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima seduta ha luogo il 19/01/2024, alle ore 10:00.

La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso

convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) del Comune di Bologna all'indirizzo: <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf> nella sezione relativa alla gara di cui trattasi.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pubbliche è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, mediante la funzionalità "Seduta virtuale" presente in piattaforma.

In ogni caso, le operazioni di gara saranno riportate nei verbali pubblicati al link di seguito riportato, nella sezione relativa alla gara di cui trattasi: <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/cerca.xsp>

Tutti gli atti e provvedimenti di gara saranno pubblicati sul profilo del committente (www.comune.bologna.it), nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" e "Bandi di gara", e saranno pertanto visionabili /scaricabili ai seguenti indirizzi:

<http://atti9.comune.bologna.it/atti/determine.nsf>

http://atti9.comune.bologna.it/atti/wp_vgara.nsf

<http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf>

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma SATER ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) del Comune di Bologna all'indirizzo: <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf> nella sezione relativa alla gara di cui trattasi

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma SATER.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta pubblica, appositamente convocata, il seggio di gara formato presso la U.I. Gare e Appalti procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente vantaggiosa, legittima e conforme all'interesse pubblico.

Il RUP procede, a verificare:

-l'attendibilità dell'impegno assunto dall'appaltatore, in relazione a quanto richiesto dal punto 9 del presente disciplinare, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ex Art. 102 c.1 lett c).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC e si procede scorrendo la graduatoria.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 co. 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della **polizza di responsabilità civile professionale** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, **copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione** che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento **sono a carico dell'aggiudicatario** e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con modalità che saranno tempestivamente comunicate. L'importo massimo presunto delle **spese obbligatorie di pubblicazione** è pari a € 7.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali (indicativamente ammontanti ad euro 2.208,66 conteggiati sull'importo posto a base di gara), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle bollo e di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, esclusa soltanto la tassa di occupazione suolo pubblico che è a carico del Comune.

Relativamente all' I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico ai sensi di legge.

24. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Al presente appalto si applicano i decreti attuativi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023 in materia di "criteri ambientali minimi", secondo quanto dettagliato nella relazione generale e nel capitolato speciale di appalto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/contenuti/161:19899/>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'apposita funzionalità "Richiesta accesso agli atti" presente in Piattaforma.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.

148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Dirigente della U.I. Gare e Appalti

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione ad altri soggetti al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,

alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

La Dirigente Responsabile

Avv. Maria Pia Trevisani

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.